

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BRIGANDI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
DI MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CARMINE MENSORIO

per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale (associazione di tipo mafioso);
110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata)

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli
il 26 luglio 1995**

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 26 luglio 1995

Comunicata alla Presidenza il 21 agosto 1995

ONOREVOLI SENATORI. - In data 26 luglio 1995 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso la domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del senatore Carmine Mensorio per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale (associazione di tipo mafioso); 110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha deferita alla Giunta il 26 luglio e annunciata in Aula il 27 luglio 1995.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 31 luglio, 2, 3 e 9 agosto 1995.

* * *

Il giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli, nella domanda di autorizzazione all'arresto, sottolinea che al senatore Mensorio sono contestati il delitto di associazione per delinquere di tipo camorristico e quello di concorso in tentativo di concussione aggravata, accertati nell'ambito di una indagine sul funzionamento del settore della vigilanza privata e sulle collusioni di taluni istituti del ramo con le organizzazioni malavitose. Da tali indagini è emerso il collegamento tra i diversi istituti di vigilanza, gestiti nel corso degli ultimi anni dai fratelli Antonio e Carlo Buglione, e l'organizzazione camorristica capeggiata a lungo da Carmine Alfieri e, successivamente, dal clan facente capo a Giuseppe Autorino, Marzio Sepe, Pasquale Russo e Salvatore Russo. L'indagine ha altresì posto in luce i rapporti non solo personali ma anche di affari tra i fratelli Buglione, Antonio in parti-

colare, e il senatore Mensorio, nonché i buoni rapporti intrattenuti sempre dallo stesso senatore Mensorio con Carmine Alfieri, con Pasquale Galasso, Luigi Romano ed altri elementi di spicco della camorra.

Si fa presente la progressiva estensione del raggio d'azione dell'istituto «La Vigilante 2», facente capo ai fratelli Buglione, estensione avvenuta quasi sempre con metodi di intimidazione camorristici: attentati ad esercizi commerciali per indurne i titolari a stipulare contratti di vigilanza; minacce di autorità pubbliche a dipendenti di ditte avversarie. Tale estensione dell'attività veniva sostenuta in sede amministrativa ed in sede politica dal senatore Mensorio, che si sarebbe interessato presso le autorità competenti in favore de «La Vigilante 2».

Le indagini avrebbero posto in luce che il senatore Mensorio, oltre a favorire con i suoi interventi le pratiche riguardanti la ditta dei fratelli Buglione, si interessava anche direttamente della struttura societaria e delle attività degli istituti facenti capo ai Buglione, sino a porre in essere una vera e propria società di fatto tra il parlamentare e Antonio Buglione, stando almeno alle affermazioni di Carmine Alfieri e di Aniello Napolitano, un esponente politico dell'area nolana autore nei mesi scorsi di importanti rivelazioni.

I legami del senatore Mensorio con Antonio Buglione troverebbero riscontro dai verbali dei sequestri operati, dai quali risulta che le utenze de «La Vigilante 2» di Antonio Buglione venivano utilizzate quali recapiti telefonici del senatore Mensorio. Ulteriori riscontri risulterebbero dalle dichiarazioni di Pasquale Galasso e dell'imprenditore Giovanni Punzo, dalle quali risulta che il senatore Mensorio faceva pressioni su entrambi perchè «La Vigilante 2» subentrasse ad un'altra ditta nel servizio di vigilanza all'interno del grande centro commerciale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C.I.S. di Nola presieduto dallo stesso Punzo.

La domanda fa rinvio all'ordinanza applicativa di misura cautelare per una più diffusa esposizione dei fatti.

* * *

Il senatore Mensorio è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta del 31 luglio 1995 ed ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. In tale sede egli ha fatto presente di non avere alcuna informativa sulle accuse elevate a suo carico, avendo conoscenza solo del testo della domanda ed essendogli preclusa, a norma del Regolamento del Senato, la lettura degli atti processuali.

Il senatore Mensorio ha comunque respinto ogni addebito, ammettendo solo di aver conosciuto Antonio Buglione perchè era stato suo allievo presso la facoltà di Medicina e che i rapporti con lo stesso Buglione si erano rafforzati solo a seguito di un grave incidente nel quale questi era incorso. Il senatore Mensorio ha negato recisamente di avere intrattenuto con il Buglione rapporti economici o di avere assunto partecipazioni in sue società. Ha fatto presente che, essendo parlamentare fin dal 1975, non ha mai avuto alcun problema con la giustizia e che contro di lui sono state elevate dichiarazioni false, rese artatamente per recargli un danno.

In seno alla Giunta è emersa l'esigenza di porre il senatore Mensorio in condizione di avere una maggiore cognizione degli addebiti elevati contro di lui, in modo da porre la stessa Giunta in grado di acquisire dalle sue dichiarazioni elementi utili per chiarire tutta la vicenda. In particolare, la Giunta ha ritenuto di dover interpellare l'Autorità giudiziaria perchè venisse autorizzata la visione dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del senatore Mensorio.

Il giudice per le indagini preliminari, interpellato sul punto, ha formalmente autorizzato la Giunta a consentire al senatore Mensorio la lettura dell'ordinanza.

La Giunta, in considerazione della complessità del fascicolo processuale e dell'esi-

genza di dar modo allo stesso senatore Mensorio di operare adeguata riflessione sulla ordinanza di custodia cautelare, il cui contenuto è ampio e complesso, ha ritenuto di chiedere al Senato un supplemento di termini per la relazione ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento.

Il Senato, nella seduta del 3 agosto 1995, ha respinto la richiesta della Giunta di assegnazione di un ulteriore termine di 30 giorni, a seguito della discussione apertasi sulla segnalazione di alcuni senatori, che hanno ricordato due interrogazioni parlamentari, pubblicate rispettivamente sul resoconto stenografico del 13 settembre e del 3 novembre 1994. Tali interrogazioni, sottoscritte da diversi senatori, hanno ad oggetto il trattamento di favore che la prefettura di Napoli avrebbe adottato per gli istituti di vigilanza privata «La Gazzella S.r.l.» e «Italpol», con pesanti penalizzazioni a carico di altri istituti operanti sul territorio. Negli interventi della discussione è stato sottolineato che nell'originale dell'interrogazione risultava cancellato il primo firmatario.

A seguito della deliberazione del Senato, la Giunta ha deciso di continuare i suoi lavori anche durante la pausa estiva.

Il senatore Mensorio ha depositato alcune memorie, rispettivamente in data 31 luglio, 2 ed 8 agosto 1995.

Nella prima memoria, respinge rigorosamente le accuse mosse a suo carico; nella seconda, avvertendo che ha potuto prendere visione dell'ordinanza di emissione della misura cautelare della custodia in carcere, fa presente che il suo difensore ha inoltrato richiesta di riesame al Tribunale della libertà.

Nella memoria depositata l'8 agosto, il senatore Mensorio comunica di essere stato sentito il giorno 8 agosto per spontanee dichiarazioni dai pubblici ministeri presso il Tribunale di Napoli e di aver fatto istanza di riesame presso tale Tribunale.

Il senatore Mensorio ribadisce la piena liceità della iniziativa assunta con la presentazione delle interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro degli interni, interrogazioni delle quali egli aveva esposto il contenuto ai colleghi senatori che le hanno sotto-

scritte. Escluse il suo nome tra i firmatari al fine di evitare un conflitto formale con il prefetto di Napoli, anche perchè era l'unico senatore, tra quelli firmatari, eletto nel collegio di Nola.

Il senatore Mensorio contesta la corretta applicazione nei suoi confronti dell'articolo 416-bis del codice penale, nell'assenza assoluta di una sola condotta che possa ritenersi anche soltanto indiziante di una sua partecipazione all'associazione camorristica capeggiata da Carmine Alfieri. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa o camorristica non può prescindere da uno stabile inserimento nell'organismo criminale e dall'assunzione di comportamenti conseguenti, quali l'esecuzione di una serie continua di compiti con la consapevolezza e volontà di far parte dell'associazione e di contribuire attraverso la propria azione all'ulteriore realizzazione dei suoi scopi.

Dagli atti a sua conoscenza non risulta il riferimento alle dichiarazioni di un solo collaboratore di giustizia o ad un'informativa di polizia giudiziaria od alcun altro elemento di prova che consenta di risalire a presunti collegamenti tra la sua persona e l'associazione camorristica dell'Alfieri.

Le dichiarazioni di Galasso e di Alfieri non lo individuano assolutamente come associato nè gli attribuiscono alcun ruolo nell'associazione criminale da loro capeggiata.

L'imputazione a suo carico si incentra tutta sulla frequentazione di Buglione Antonio, titolare dell'istituto «La Vigilante 2», che egli però conosceva per motivi diversi ritenendolo persona del tutto affidabile proprio per tale sua qualifica e che risultava del tutto incensurato. In relazione alla conoscenza con Antonio Buglione, egli si interessò, in maniera perfettamente lecita, alle vicende de «La Vigilante 2», inviando un biglietto da visita al prefetto in relazione a talune difficoltà insorte nell'organizzazione di tale società a causa dell'incrinarsi dei rapporti tra Antonio Buglione ed il socio Genaro Caccavale.

Le accuse di cointeressenza ne «La Vigilante 2» elevate da Caccavale contro il sena-

tore Mensorio, risalgono proprio ad epoca successiva all'intervento del senatore Mensorio presso la prefettura, il che dimostrerebbe che esse sono frutto di animosità.

Sono parimenti frutto di animosità, secondo il senatore Mensorio, le dichiarazioni di titolari di altri istituti di vigilanza in diretta concorrenza con «La Vigilante 2», elevate dal magistrato a fonti di accusa a suo carico. In particolare, il senatore Mensorio fa presente che Vincenzo Cuomo, autore di dichiarazioni contro di lui, è titolare di un istituto di vigilanza - La Gazzella - oggetto dell'interrogazione parlamentare da lui sottoscritta con alcuni colleghi senatori, ciò che spiega l'animosità che è sottostante a tali dichiarazioni. Oltretutto, il Cuomo è stato avversario politico del senatore Mensorio come altri soggetti, quali Aniello Napolitano, che hanno reso dichiarazioni contro di lui.

Il senatore Mensorio si sofferma particolarmente sulle dichiarazioni rese da Pasquale Galasso e da Carmine Alfieri, sottolineando che i generici riferimenti fatti da loro alla sua persona appaiono veramente di scarsissima rilevanza giudiziaria e politica perchè gli si possa attribuire una qualche contiguità con la camorra.

Confuta altresì l'accusa di tentata concussione, sottolineando l'estrema fragilità quali fonti di prova delle dichiarazioni di Michele Cerciello.

Il senatore Mensorio confuta infine l'esistenza dei presupposti per l'emissione della custodia cautelare nei suoi confronti. A suo avviso, il giudice ha ommesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, dimenticando la positiva presenza di concreti elementi idonei a vincere la presunzione dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

La pericolosità sociale a suo carico sarebbe esclusa dal fatto stesso di aver svolto per vent'anni attività politica nelle massime istituzioni dello Stato. È inoltre pienamente accertata la sua personale estraneità rispetto agli ambienti criminosi cui si fa riferimento nell'ordinanza cautelare. Risulta inoppugnabilmente che egli non ha mai avuto frequentazioni con esponenti camor-

ristici, pertanto non si saprebbe con chi potrebbe perpetrare nel prossimo futuro il reato.

Il senatore Mensorio è stato nuovamente ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 9 agosto 1995. In tale sede, ha ribadito la sua estraneità alle accuse mossegli richiamandosi alle osservazioni scritte già depositate.

* * *

Per comodità espositiva intendiamo proseguire la relazione per singoli capi: l'ordinanza di custodia cautelare, le tesi accusatorie dei giudici, i fatti e i relativi riscontri e considerazioni in diritto.

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE

L'ordinanza è stata emessa in base agli articoli 272 e seguenti e 285 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari, dottor Antonio Sensale, su richiesta del P.M.. L'ordinanza è diretta nei confronti di Antonio Buglione, Carlo Buglione, Carmine Mensorio e Stefano Gentile, in relazione al delitto di cui all'articolo 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale, per aver partecipato all'associazione di tipo mafioso promossa, diretta e organizzata da Carmine Alfieri (nei confronti del quale si procede separatamente essendo già stata esercitata l'azione penale).

L'imputazione riguarda il compimento di atti diretti al controllo delle attività economiche, al rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative, all'acquisizione di appalti e servizi pubblici ed a varie forme di condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, commessi dai predetti soggetti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione dell'assoggettamento e dell'omertà che ne deriva, in Napoli e provincia e in altre parti del territorio regionale e nazionale, con condotte

accertate tra il marzo e il giugno 1995 e tuttora perduranti.

I signori Antonio Buglione, Stefano Gentile e Carmine Mensorio sono altresì imputati del delitto di cui agli articoli 110, 56, 317, 61 n. 7 c.p., perchè, in concorso e riuniti tra loro compivano ripetuti atti idonei diretti a costringere Michele Cerciello, Presidente della cooperativa di vigilanza, «La Vedetta Campana» di Marigliano, a cedere loro il 50% di tale attività, attraverso minacce da prima larvate e poi sempre più esplicite.

In tale vicenda Gentile (che è ispettore della polizia) avrebbe agito in veste di addetto all'ufficio di controllo degli istituti di vigilanza della questura di Napoli, invitando Cerciello ad affidarsi al Buglione, presentato come titolare di un istituto importante. Gentile avrebbe convocato nel proprio ufficio il Cerciello chiedendo esplicitamente la cessione della quota suddetta per «stare tranquillo» e per non essere «destinato a finire», avvertendolo dell'inevitabilità di tale epilogo in caso di rifiuto, in ragione del suo rapporto di cointeressenza con il potente Mensorio, nonchè del proprio potere camorristico.

I predetti soggetti non hanno conseguito allo stato tale intento, a causa della resistenza del Cerciello e degli altri soci della cooperativa. I medesimi soggetti agivano per il perseguimento delle proprie mire espansionistiche nel settore della vigilanza a scapito di concorrenti non affiliati nell'associazione di tipo mafioso alla quale essi partecipavano.

L'ordinanza pone in risalto che diverse vicende processuali fra loro collegate (prima per tutte, il procedimento penale originato dalle rivelazioni di Pasquale Galasso, Carmine Alfieri ed altri collaboratori di giustizia per il quale si è già recentemente conclusa l'udienza preliminare) consentono di affermare, in linea generale, l'esistenza di un rapporto tra clan camorristici ed alcuni settori del mondo politico e di quello degli affari, distorcendo a tal fine le funzioni istituzionali e il corretto andamento del sistema imprenditoriale.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale contesto risulta «logicamente intuitivo, ancor prima di essere documentato da fatti indiziari univoci, l'enorme potenzialità degli istituti di vigilanza privata, in un duplice rapporto di funzionalità necessaria rispetto ai convergenti interessi della criminalità organizzata, da un lato, e degli esponenti politici ed istituzionali con questa collusi, dall'altro». Il controllo di tali istituti consente, tra l'altro, un efficace e penetrante controllo del territorio, gestione clientelare di posti di lavoro e del consenso elettorale anche sotto forma di propaganda presso la clientela degli istituti, la possibilità di fruire di guardaspalle ben addestrati, la possibilità di acquisire tempestivamente informazioni sui movimenti delle forze di polizia e dei clan criminosi avversari, o su avverse fazioni politiche, o sui privati cittadini a fini di eventuali azioni ricattatorie (potenzialità che aumentano se l'istituto è autorizzato ad attività investigativa), un enorme arricchimento attraverso la percezione di sostanziose percentuali su appalti di vigilanza presso enti pubblici e privati.

Tali circostanze riguardanti l'operatività degli istituti di vigilanza sono state evidenziate da Pasquale Galasso, in un interrogatorio del maggio 1995, in relazione ai rapporti con l'organizzazione Alfieri di imprese operanti nel settore della vigilanza privata.

Nell'ambito di indagini condotte dalla DIA sulla camorra nell'area nolana, da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali risultano i coinvolgimenti del senatore Carmine Mensorio con Antonio Buglione, titolare dell'istituto di vigilanza privata «La Vigilante 2», emergendo una serie di stretti e attuali rapporti di interesse tra i fratelli Buglione ed il gruppo camorristico già facente capo a Carmine Alfieri da un lato, e il senatore Carmine Mensorio dall'altro. In virtù di tali rapporti è stata consentita una progressiva ed abnorme espansione sul territorio del «La Vigilante 2» e la repentina costituzione, intorno ai fratelli Buglione (Antonio, Carlo e Carmine) ed al Mensorio, in meno di tre anni, di un reticolo societario con proiezioni anche al di fuori del settore della vigilanza. È scaturito al-

très il legame illecito e di cointeressenza dell'ispettore Stefano Gentile, della polizia di Stato, con le attività economiche dei fratelli Buglione e del Mensorio; nonchè il legame del Mensorio, in rapporto di cointeressenza politico-mafioso, con l'organizzazione criminale capeggiata dall'Alfieri, nonchè con quella capeggiata da Francesco Schiavone, operante nel casertano ed alleata alla prima.

Una serie di dichiarazioni rese al pubblico ministero da diversi titolari di istituti di vigilanza operanti in Napoli e provincia ha fornito riscontro delle illustrate circostanze. In particolare, vi sono agli atti della DIA importantissime dichiarazioni di Michele Cerciello sul collegamento tra Antonio Buglione, titolare de «La Vigilante 2», Carlo Buglione, titolare de «La Vigilante 3», e Carmine Mensorio. È rilevante in proposito anche l'escussione da parte della DIA dello zio di Buglione, Gennaro Caccavale, amministratore unico dell'istituto San Paolino.

L'ordinanza si richiama anche alle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Punzo, imprenditore e presidente del CIS, che ammette di aver subito pressioni convergenti da Alfieri e da Mensorio in favore de «La Vigilante 2», per assicurare al CIS la tutela de «La Vigilante 2».

L'ordinanza fa presente che la crescita del ruolo di Carmine Mensorio come referente dei clan camorristici è collegata alla decadenza degli esponenti politici gavianei, in quanto i clan cominciano a guardare all'emergente Mensorio come loro referente, trovando in lui totale disponibilità e personale interesse politico e finanziario. Tali circostanze emergono da dichiarazioni rese dal collaboratore Carmine Schiavone.

L'ordinanza riporta anche le dichiarazioni del dottor Giuseppe Storti, segretario particolare del Ministro Mancino, che ha affermato che il Mensorio aveva caldeggiato con lui una pratica de «La Vigilante 2», palesando un interesse decisamente particolare.

L'ordinanza conclude che tutti i fatti esposti concordano nell'evidenziare il ruolo del senatore Mensorio nell'attuale contesto di operatività criminale dell'ambiente napo-

letano, per ottenere sostegno elettorale ed un coordinamento nel controllo del territorio e delle pubbliche amministrazioni, non limitandosi ad assumere il ruolo di massimo referente politico della camorra napoletana, ma avendo voluto estendere i suoi interessi affaristici e clientelari alla diretta gestione camorristica degli istituti di vigilanza. Emerge dalle dichiarazioni di Michele Cerciello il coinvolgimento in termini di responsabilità personale del Mensorio nel tentativo di cointeressenza nelle trame affaristiche dei fratelli Buglione, nella consapevolezza della manovra portata in atto dai Buglione avverso il Cerciello.

Tutte le predette circostanze integrano, a parere del Gip, il quadro di tali indizi, indispensabili ai sensi dell'art. 273 c.p.p. per l'applicazione della misura coercitiva, sussistendo in pieno le esigenze cautelari, considerato anche che gli elementi di prova raccolti valgono a ricostruire in termini di obiettiva inequivocità la gravità delle condotte delittuose degli indagati, fondando per ciascuno di essi un sicuro giudizio di elevata pericolosità sociale.

LE TESI ACCUSATORIE DEI GIUDICI

Appare opportuno riassumere le linee accusatorie dei magistrati precedenti e l'inserimento in queste linee che per i giudici il senatore Mensorio avrebbe. Nelle dinamiche del rapporto di interazione politico-mafioso nell'area campana, già individuate in altri processi penali la posizione tenuta da Mensorio appare relativamente defilata e apparentemente subordinata nei rapporti con l'Alfieri per tutto l'arco degli anni '80 quando i principali referenti politici dell'organizzazione criminosa erano Gava e gli appartenenti alla sua corrente, innanzitutto Meo, D'Auria, Riccio, Russo, Vito ecc. Mensorio, esterno rispetto a questo gruppo e a questo quadro di alleanza intratteneva allora un rapporto personale con Alfieri e con alcuni esponenti di spicco del sodalizio criminoso, senza assurgere ancora a referente politico primario: a lui, per esempio,

l'organizzazione Alfieri riservava un sostegno elettorale consistente, ma pur sempre residuale rispetto a quello «dovuto» ai politici gavianei che, all'epoca, erano più di lui in grado di assecondare le mire e gli interessi del sodalizio criminoso.

Solo dal momento in cui cominciano progressivamente a tramontare le fortune del gruppo gavianeo - ed in misura inversamente proporzionale a tale processo - inizia a crescere il livello del Mensorio quale referente politico dell'organizzazione camorristica: dopo la cattura di Alfieri, i seguaci e gli epigoni di costui (i vari Tranche, Aliperti, Trinchese), gli imprenditori che avevano già intrattenuto proficui rapporti con Alfieri e con i gavianei (Punzo, Aiello) cominciano a guardare all'emergente Mensorio e ad allacciare con lui la stessa interlocuzione intrattenuta con il gruppo politico precedente, trovando nel Mensorio totale disponibilità e personale interesse politico e finanziario.

Ritengono ancora i giudici che nell'attuale contesto di operatività criminale, il senatore Carmine Mensorio - già da lungo tempo, come si è visto, in stretto rapporto con le organizzazioni camorristiche nolana e casalese, per ottenere sostegno elettorale ed un coordinamento nel controllo del territorio e delle pubbliche amministrazioni - non si è limitato ad assumere il ruolo di massimo referente politico della camorra nolana, dopo l'uscita di scena di Vincenzo Meo, Luigi Riccio ed Antonino D'Auria e la fine del blocco di potere gavianeo, ma ha voluto addirittura estendere i propri interessi affaristici e clientelari alla diretta gestione camorristica degli istituti di vigilanza, intuendo il formidabile ritorno finanziario e politico-elettorale che da tale nuova sinergia politico-mafiosa gli sarebbe derivato.

I magistrati infine ritengono sussistano in pieno le esigenze cautelari che giustificano l'emissione del presente provvedimento di rigore, e ciò anche a prescindere dalla vera e propria presunzione iuris tantum che discende dal disposto dell'art. 275, comma 3, c.p.p. per entrambe le imputazioni in oggetto.

Del resto, l'esposizione degli elementi e delle fonti di prova innanzi operata vale a ricostruire in termini di obiettiva inequivocità la gravità delle condotte delittuose degli indagati, fondandosi per ciascuno di essi un sicuro giudizio di elevata pericolosità sociale.

Tale giudizio non può non risultare rafforzato dalla considerazione dell'attualità delle condotte degli indagati, dimostrative del vincolo associativo (rinsaldatosi attorno ai capi latitanti: Marzio Sepe, Pasquale e Salvatore Russo), del loro rapporto di funzionalità necessaria rispetto ai fini dell'organizzazione criminosa di appartenenza, dell'ampiezza e della continua espansione dei loro interessi economici illeciti, della loro nefasta influenza condizionante sui comportamenti dei massimi responsabili di settori istituzionali nevralgici, in sede locale e persino centrale, nonché di enti pubblici e privati, infine del controllo illecito delle attività imprenditoriali in atto sul territorio della Provincia di Napoli e delle forze di polizia ivi operanti.

I FATTI E RELATIVI RISCONTRI

Data la delicatezza della vicenda e, comunque, a prescindere dalla individuazione dell'ambito dell'articolo 68 della Costituzione, proprio perchè la Giunta concluderà in senso sfavorevole al senatore Mensorio, appare necessario elencare i fatti su cui si poggiano gli assunti del capo precedente nonché i relativi riscontri.

Carmine Alfieri

Si riportano due interrogatori. In quello del 22 marzo 1995 l'Alfieri dice: «La Vigilante 2 era da tutti conosciuta come società protetta dal Mensorio e anzi si diceva in giro che Mensorio ne fosse diventato socio occulto». Nel corso dell'interrogatorio l'Alfieri riconosceva in fotografia Mensorio e Buglione Antonio. Tale interrogatorio è riscontrato al fascicolo 17, pag. 5.

Nell'interrogatorio del 9 maggio 1995, dopo aver promesso di non aver mai fornito appoggi elettorali a Mensorio sostenuto, a suo dire, da Romano Luigi affermava di conoscerlo da sempre e di avergli raccomandato numerosi giovani per l'iscrizione all'Isef di Napoli aggiungendo: «Ricordo che ho incontrato il Mensorio in alcune occasioni presso l'Hotel Castelsandra poichè come ho detto eravamo entrambi buoni amici di Romano Luigi». A contestazione del giudice, Alfieri ricorda che vi era stata una cena, collocabile alla fine dell'anno 1980, ove partecipò assieme al Mensorio, Galasso, Bifulco, Romano, Agizza e Salvatore Alfieri. Tale interrogatorio è riscontrato al fascicolo 17, pag. 10.

Sempre in pari data si chiarisce (cosa riscontrata in incrocio di interrogatori) che «Galasso Pasquale aveva un suo compariello che era collaboratore o comunque legatissimo a Mensorio»; riferisce altresì che Buglione promise una grossa ricompensa (100-150 milioni) se avesse ottenuto l'appalto sulla vigilanza al CIS e che «poco dopo la stessa richiesta (di assegnazione dell'appalto n.d.r.) mi venne fatta da Mensorio in più riprese e quindi con insistenza. Uno dei tramiti, se ben ricordo, fu Luigi Romano»; «Confermo che l'istituto di vigilanza "La Vigilante 2" era indicata, per voce corrente, come facente capo anche a Carmine Mensorio. L'intervento fatto da quest'ultimo per far ottenere a detto istituto di vigilanza l'appalto presso il CIS di Nola mi diede conferma delle voci che avevo raccolto circa un interessamento del parlamentare nella gestione di detta società». Di tale interrogatorio vi è riscontro al fascicolo 17, pag. 11.

Pasquale Galasso

Si riportano tre interrogatori. In quello dell'8 maggio 1995 il Galasso dice: «Con il titolare di quell'istituto, anzi preciso con uno dei titolari di quell'istituto Alfieri era in contatto assai stretto per il tramite di Gepino Autorino, anzi so che egli era intervenuto su richiesta di Autorino e del socio

suo amico per dirimere una controversia insorta fra i due titolari... Alfieri convocò il titolare dell'istituto per sollecitare l'assunzione, poichè qualche giorno dopo ebbe notizia dell'incontro con quest'ultimo». Queste dichiarazioni tendono ad evidenziare lo stretto legame fra il Buglione (che l'interlocutore sia il Buglione si rileva dalla frase sopra riportata che, per la verità, potrebbe apparire dubbia) e l'Alfieri e sono riscontrate nel fascicolo 19, pag. 2.

Nell'interrogatorio dell'8 maggio 1995 il Galasso, riferendosi a Mensorio, dice: «Ho avuto con lui sempre rapporti di grande cordialità ed affettuosità... A lui mi sono rivolto negli anni per segnalare a Mensorio i nominativi di giovani della mia zona e del salernitano da ammettere all'Isef ovvero da favorire negli esami... Per conoscenza diretta posso riferire che Mensorio partecipò alla cena offerta da Luigi Romano a un gruppo ristretto di amici per festeggiare l'inaugurazione del Castelsandra. A tale cena, io partecipai unitamente a Carmine e Salvatore Alfieri, a Rino Bifulco, ai fratelli Napolitano, compreso Joe l'americano, almeno uno dei fratelli Agizza, credo Antonio, io stesso Luigi Romano, naturalmente ed altri ancora. Credo che a tavola sedessero circa venti persone». Tale interrogatorio è riscontrato al fascicolo 19, pag. 5.

Nell'interrogatorio del 7 giugno 1994 riferiva: «Nell'Hotel Castelsandra, allorchè, nel 1978, avvenne l'inaugurazione dell'albergo. Ero stato invitato insieme a Carmine Alfieri (non ricordo se venne anche Salvatore Alfieri) e Rino Bifulco a quell'inaugurazione, e vi trovai i Napolitano, Luigi Romano ed i cognati, Antonio e Vincenzo Agizza, e l'onorevole Carmine Mensorio (all'epoca consigliere regionale), che era parte di Antonio Panico detto Appiello, parente anche di Alfieri... In quell'occasione ebbi conoscenza del rapporto fra Carmine Alfieri, i Napolitano e Romano». Vi è riscontro nel fascicolo 13, pag. 7. Ad onor del vero in quell'interrogatorio il Galasso riferiva anche «posso riferire di non aver mai avuto notizie circa il coinvolgimento del Mensorio nella gestione

degli appalti pubblici o nella commistione tra politici e malavitosi».

Gennaro Caccavale

Socio ed amministratore dell'istituto «La Nuova Vigilante», zio di Buglione Antonio con cui litiga e dopo annose vicende divide l'azienda restando il Buglione titolare de «La Vigilante 2» e Caccavale titolare della «San Paolino».

Si riportano due dichiarazioni ed un interrogatorio. Nelle dichiarazioni del 1° aprile 1995 riferiva circa l'intervento di Alfieri e Autorino per derimere il contrasto con Buglione. Riferisce altresì il Caccavale che «vi fu un notevole interessamento da parte dell'onorevole Carmine Mensorio per farci ottenere il provvedimento amministrativo. In particolare, mio nipote Buglione conosceva bene l'onorevole Mensorio, ciò in quanto egli era iscritto al partito della Democrazia Cristiana, si era anche presentato alle elezioni amministrative del Comune di Saviano ed il Mensorio era il suo diretto referente politico». Vengono quindi particolarizzate le vicende della lite che giudizialmente venne vinta dal Caccavale. A questo punto al medesimo venne offerto di entrare in società con Buglione, Deliso e Trombetta Pietro. In tutti gli incontri Trombetta venne indicato quale prestanome di Mensorio. A esplicita richiesta Caccavale sostiene: «che Mensorio provvedeva a procurarsi direttamente i contratti di vigilanza». Tale dichiarazione è riscontrata al fascicolo 29, pag. 4.

L'ulteriore dichiarazione che il Caccavale fece il 26 aprile 1995 dalla quale emerge, a suo dire, che il Mensorio facesse un uso personale delle autorizzazioni amministrative. Infatti ad una mia rimostranza riferentesi alla intestazione della licenza dell'istituto di vigilanza il Mensorio rispose: «Io non l'ho data a te, l'ho data a Buglione. Al mio posto deve entrare Trombetta con il 20%». La dichiarazione è riscontrata al fascicolo 29, pag. 7.

Il Caccavale altresì è stato interrogato dalla DIA il 6 marzo 1995 e riferì: «Per il

rilascio di detta autorizzazione ci fu un forte interessamento da parte dell'attuale onorevole Mensorio... Di tale estromissione chiesi contezza al Mensorio, il quale mi rispose che la licenza l'aveva fatta concedere a Buglione Antonio e non a me... Preciso che in tutto questo l'unico vero manovratore del tutto era sempre l'attuale parlamentare onorevole Mensorio». Tale interrogatorio è riscontrato al fascicolo 24, pag. 34.

Michele Cerciello

Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa di vigilanza, «La Vedetta Campana» di Marigliano.

Si riportano due dichiarazioni. La prima, in data 6 marzo 1995, viene registrata dalla DIA a sua insaputa, però il Cerciello si è rifiutato di verbalizzare esplicitando la propria paura. In tale occasione specifica nei particolari la vicenda della richiesta di acquisizione del 50% della cooperativa da parte di Buglione, essenzialmente per il tramite di Gentile. Per ciò che riguarda Mensorio sostiene: «Evidentemente De Mita sta in disgrazia e lui (Gentile n.d.r.) si è appoggiato a Mensorio del C.C.D... Allora c'è un miscuglio di politica ed economia... A Nola pagano il pizzo tramite «La Vigilante 2», pagano il pizzo... 400... 450... 300». Queste affermazioni hanno riscontro nel fascicolo 4, pagg. 24, 26 e 29.

In altra data avanti al P.M., tratto in arresto, rievoca i fatti del Gentile e riferisce che il Buglione per convincerlo alla cessione disse: «Il professore sta affianco a noi». Dice altresì che il Buglione «si riferiva all'onorevole Mensorio la cui vicinanza al Buglione era assolutamente notoria». In tale circostanza si evidenzia il fatto di cui al capo di accusa in quanto le tariffe di mercato andavano da 30 a 50 mila lire al mese, mentre quelle del «La Vigilante 2» erano di 300-400 mila lire mensili. Tale dichiarazione è riscontrata al fascicolo 22, pag. 1.

Carmine Schiavone

Collaboratore di giustizia proveniente dal clan Bardellino, alleato storico dell'Alfieri.

Vi sono due dichiarazioni. La prima del 26 ottobre 1993 in riferimento all'«elettorato controllato» dal clan riferisce: «I nostri voti si concentrarono sull'avvocato Ventre e su Carmine Mensorio... Carmine Mensorio era anche mio amico personale». Di tale dichiarazione vi è riscontro al fascicolo 18, pag. 5.

La seconda dichiarazione è del 16 dicembre 1993: «Trombetta Pietro (assassinato il 16 ottobre 1993) era consigliere comunale presso il Comune di Marcianise ed era molto vicino all'onorevole Mensorio per il quale curava l'attività politica attraverso Mario Corvino, assessore D.C. al Comune di Casal di Principe». Per tale dichiarazione vi è riscontro al fascicolo 18, pag. 1.

Tranchese Carmine e Aliperti Carmine

Nell'intercettazione telefonica del 26 agosto 1994 alle ore 15,17 n. 675/682 si parla dello stretto collegamento tra Buglione e Mensorio, mentre il 27 settembre 1994 dalle 8,20 alle 9,52 (nn. 1996-1997-bis e 2015-bis) i due discutevano delle ipotesi di reclutare nuove leve da parte dei restanti boss dell'ex gruppo camorristico di Carmine Alfieri per poter conquistare l'egemonia territoriale, indi discutevano di affari per decine di milioni cui era coinvolto Buglione. Riscontro fascicolo 16, pag. 6.

Il solo Carmine Aliperti nell'interrogatorio del 15 marzo 1995 riferisce che il Mensorio era molto legato a Buglione. Riscontro fascicolo 16, pag. 6.

Vincenzo Cuomo

Presidente del Consiglio di amministrazione de «La Gazzella» di Casalnuovo (NA).

Riferisce nell'interrogatorio del 6 marzo 1995: «Il senatore Mensorio frequenta l'istituto di vigilanza «Vigilante 2» e conserva un rapporto costante con Buglione Antonio...

Durante la campagna elettorale del marzo 1994, ebbi occasione di entrare nei locali de "La Vigilante 2" ed in tale sede rilevai che l'istituto predetto si interessava della propaganda elettorale del predetto parlamentare... Molte volte sono stati visti insieme viaggiare con un'auto de "La Vigilante 2" e sempre insieme sono stati visti frequentare enti pubblici, quali Questura, Prefettura e T.A.R.». Vi è riscontro di tale affermazione nel fascicolo 4, pag. 20.

Giuseppe Coppola

Funzionario del Banco di Napoli.

Dopo varie tergiversazioni e reticenze ammette in una dichiarazione che l'appalto per il trasporto valori della filiale di Nola del Banco di Napoli era stato affidato al Buglione... a causa delle pressioni operate dal collega Tommaso Izzo, amico del Buglione, nonché compagno di partito e concittadino del Mensorio. Vi è riscontro di tale dichiarazione nel fascicolo 5, pag. 55.

Giuseppe Sorrentino

Direttore dell'istituto di vigilanza «Turris» di Torre del Greco.

Rende dichiarazioni analoghe a quelle del Coppola in riferimento al servizio di raccolta di tributi ma, seppur indicati i riscontri, questi non risultano agli atti della Giunta.

Squadra mobile di Caserta

La polizia di Caserta con informativa del 7 dicembre 1992, in riferimento all'omicidio Trombetta evidenzia l'inserimento di Trombetta in attività economiche con Buglione Antonio, nonché il suo inserimento al clan Piccolo e ipotizzava movente dell'omicidio la rottura del sodalizio tra il clan Piccolo e il clan Delli Paoli. Per ciò che qui interessa si riporta: «Trombetta Pietro, infatti, rappresentava l'anello di congiunzione che permetteva al clan Piccolo di assicurarsi ap-

poggi politici ed economici; infatti, il Trombetta era uomo di massima fiducia e rappresentante politico dell'onorevole Carmine Mensorio nell'area casertana. Visti i risultati della presente indagine, si può fondatamente concludere che il Trombetta fosse anche il prestanome di Mensorio nell'istituto di vigilanza "2D" di Marcianise». Vi è riscontro nel fascicolo 5, pag. 95, e fascicolo 13.

Salvatore De Liso

Socio di Buglione, legato al clan camorristico Contini.

Dichiara: «Il Trombetta l'ho conosciuto, quasi nello stesso periodo della costituzione della società, e tale incontro avvenne presso lo studio della segreteria politica del prof. Mensorio Carmine... L'inserimento del Trombetta... avvenne in considerazione al fatto che il Trombetta era un politico attivo nella sua zona». Tale dichiarazione è riscontrata nel fascicolo 5, pag. 36.

Nota 702, categoria 2/94 del 16 giugno 1994

Nota del Vice questore aggiunto, dottor Silvestro Cambria.

In tale nota tra l'altro si legge: «gli interessi che ruotano intorno agli istituti di vigilanza privata, dai quali non può escludersi una ingerenza camorristica. È il caso di Buglione Antonio, lacchè dell'onorevole Carmine Mensorio... Le indagini su quest'omicidio (Trombetta n.d.r.) legatissimo sia professionalmente che politicamente all'onorevole Carmine Mensorio. Infatti era medico e docente presso l'Isef di Napoli con l'unico interesse extraprofessionale nell'istituto di vigilanza privata "2D". Antonio Buglione venne, poi, fatto oggetto di attentato, salvando miracolosamente la vita, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Mercedes targata Roma 4H2530, abitualmente in uso a Carmine Mensorio». Vi è riscontro di tale nota nel fascicolo 5, pag. 97.

Aniello Napolitano

Ex Sindaco di Nola e uomo di Carmine Alfieri.

Interrogato il 16 febbraio 1995 dichiara: «Durante l'ultima campagna elettorale, mio cugino Antonio Rozza, segretario comunale di Marzano di Nola mi raccontò che sua moglie, signora Anna Cassese, cassiera presso il Banco di Napoli, filiale di Nola, aveva effettuato un'operazione di trasferimento della somma di 200-250 milioni da "La Vigilante 2" a Carmine Mensorio».

In verità, Cassese Anna e Rozza Antonio hanno negato la circostanza. Tuttavia il Rozza ha ammesso che è notorio che il Buglione contribuiva alle spese elettorali del Mensorio. Più avanti si evidenzierà la prova, documentata da un assegno del Buglione (di tale assegno non vi è specifica indicazione da parte dei magistrati ed unico riferimento che il relatore è riuscito a trovare si ha nell'interrogatorio 28 luglio 1995 e trattasi di versamenti di contributi fatti da Buglione direttamente al C.C.D., contributi dovuti dal Mensorio. Tali contributi sono quantificati in «qualche milione». Dall'informativa DIA risulta un assegno di lire 3.300.000 intestato ad Alfano Giuseppe, segretario amministrativo del C.C.D. di Napoli n.d.r.), che è costui a sostenere le spese politiche del Mensorio. Aggiunge altresì: «Non ritengo che si trattasse di un finanziamento di campagna elettorale. Infatti io so per certo che il Buglione ed il Mensorio sono soci di fatto... Mi risulta che i fratelli Napolitano della Safin, strettamente legati ad Alfieri, sono legatissimi anche a Carmine Mensorio... Questi ha letteralmente preso in consegna Carmine Mensorio, il quale, oramai non fa un passo senza essere accompagnato da Buglione. Mensorio si sposta a bordo di un'autovettura Mercedes di proprietà di Buglione». Riscontro di tale interrogatorio è nel fascicolo 20, pag. 2. Peraltro è in atti dichiarazione contraria del fratello di Aniello Napolitano, Michele, che nega le circostanze anche nel confronto.

Del cellulare

Risulta che il senatore Mensorio adoperasse il cellulare de «La Vigilante 2». Ciò risulta dal fatto che Lanzuolo Anna, segretaria e factotum di Luigi Romano aveva annotato nella propria agenda: «Mensorio On. 7/949681» numero per l'appunto corrispondente all'utenza de «La Vigilante 2». Il sequestro risale al giugno 1994. Il riscontro di tale interrogatorio è nel fascicolo 14, pag. 12.

Nell'informativa DIA del 29 giugno 1995 (fascicolo 10, pagg. 222-264) sono riportate in sintesi le numerosissime telefonate intercettate sull'utenza de «La Vigilante 2» dalla quale risulta inequivocabilmente che questa costituisce recapito fisso di Carmine Mensorio per le più disparate esigenze ed attività. Per la verità tale fascicolo è in possesso della Giunta fino a pag. 114. Delle agende e della rubrica telefonica sequestrate presso la Segreteria particolare del Prefetto Improta, in cui, al nome del senatore, risultano annotati i numeri telefonici appartenenti al Buglione ed a «La Vigilante 2». Il possesso, da parte del Prefetto Improta di due numeri di cellulare in disponibilità del Mensorio e intestati a «La Vigilante 2», uno dei quali cancellato e quindi sostituito dall'altro, dimostra la continuità nel tempo dei rapporti tra l'Improta ed il duo Mensorio-Buglione. Vi è riscontro nel fascicolo 9, pag. 2.

In seguito alla intercettazione su tale linea risulta un episodio del 10 giugno 1995 alle ore 10,20 ove Mensorio aveva in uso un'Alfa 164 targata Roma 9D3122, intestata a Buglione Antonio che a detta dello stesso Buglione (interrogatorio del 28 luglio 1995) era spesso in uso del senatore.

Perquisizione a carico di Antonio Buglione

Si legge che nella sede de «La Vigilante 2» venivano rinvenuti, oltre al porto d'armi, numerosi documenti ed appunti appartenenti al senatore Mensorio. Il senatore a questa Giunta ha esibito il proprio porto d'armi. Dagli atti risulta altresì esservi state nella sede numerose bollette dell'Enel,

Aman e Sip, intestate al Mensorio, lettere di raccomandazione a favore di Monda Maria per il concorso da magistrato del 22 febbraio 1995, nonché altri documenti. Di ciò vi è riscontro nel fascicolo 4, pag. 113.

Giovanni Punzo

Presidente del CIS e dell'Interporto.

Nell'interrogatorio del 10 maggio 1995 il Punzo a domanda: «Ricorda se Carmine Alfieri le ha richiesto di coinvolgere nella vigilanza sul CIS anche la ditta "La Vigilante 2"?» rispose: «Carmine Alfieri mi chiese anche quando scadesse il contratto con l'impresa di vigilanza privata ("La Oplonti") - io, per prevenire richieste che fortemente temevo, avendo compreso che l'Alfieri mi avrebbe imposto qualche scelta di suo interesse, mentii, dicendogli che il contratto scadeva da lì a tre anni, mentre invece si tratta di contratti annuali». Questo interrogatorio, riscontrato al fascicolo 6, pag. 2, è rilevante in riferimento al citato interrogatorio di Carmine Alfieri. Giovanni Punzo altresì, dopo che il magistrato ha contestato le dichiarazioni di Alfieri, afferma: «Confermo invece che una "raccomandazione" in favore de "La Vigilante 2" esplicita mi provenne dal Mensorio, come ho detto (anche a lui risposi che se ne sarebbe parlato al momento della scadenza del contratto)» (stesso riscontro).

Nella stessa perquisizione, in riferimento a Gentile si evince che questi deteneva materiale anche di altri politici ed in particolare tra il materiale rinvenuto si segnalano lettere del segretario particolare del Ministro dell'Interno dott. Giuseppe Storti (anno 1994) e del sottosegretario alla Difesa On. Clemente Mastella (1992) dirette a tale Rino Pecchia da Avella (luogo di residenza anche del Gentile), aventi ad oggetto l'esito favorevole di raccomandazioni ricevute.

Umberto Improta

Ex Prefetto di Napoli.

Nell'immediatezza della perquisizione del suo ufficio, in data 14 giugno 1995, il Pre-

fetto Improta ebbe a dichiarare: «Ho subito indicibili pressioni per favorire l'estensione degli interessi de "La Vigilante 2" nel territorio di Napoli... Essendo io da tempo convinto che detta società costituisce il braccio armato della banda Alfieri, ho a tutti fatto presente questa mia convinzione impedendo l'accoglimento delle domande dei titolari di quella società... Ho sempre inoltre rifiutato di ricevere l'onorevole Mensorio ogni qualvolta ho avuto modo di capire che le sue visite riguardavano gli interessi de "La Vigilante 2"». Riscontro nel fascicolo 43, pag. 4 della dichiarazione medesima.

Vincenzo Scotti

Ex Ministro dell'interno.

L'onorevole Scotti in una memoria (riscontro fascicolo 44, pag. 1) ricorda che nella campagna elettorale del '92 «venne accompagnato da un personaggio, di cui non ricordo il nome, per perorare la causa di una società di vigilanza, che proprio nel nolano aveva collegamenti, a detta del Prefetto Improta, poco raccomandabili».

Giuseppe Storti

Segretario particolare del Ministro Mancino.

Interrogato dalla Procura della Repubblica di Napoli, riferisce che il senatore Mensorio era solito avere contatti con lui per svariate raccomandazioni ed in particolare «per la pratica "La Vigilante 2" il Mensorio palesava un interesse decisamente particolare rispetto alle altre occasioni. Venne direttamente da me e, con una certa insistenza, mi pregò di intercedere presso il prefetto Improta». Vi è riscontro di tale interrogatorio nel fascicolo 30, pag. 1.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Nell'XI legislatura vi sono ben 17 domande di autorizzazione all'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale

di cui 13 con autorizzazione all'arresto. In tutti questi casi la Giunta ha proposto il diniego al provvedimento restrittivo ed il Senato si è espresso in coerenza con la Giunta. I reati per i quali è stato chiesto l'arresto o comunque la misura restrittiva sono sempre stati o reati propri o reati comunque strettamente connessi al fenomeno di tangentopoli.

I criteri applicati dalla Giunta e condivisi dal Senato nel valutare l'accogliibilità delle richieste di autorizzazione all'emissione di provvedimenti limitativi della libertà personale, in particolare all'arresto, risultano essere stati i seguenti:

a) la valutazione della fondatezza delle esigenze di ordine cautelare prospettate, a fini istruttori e sostanziali, dall'autorità giudiziaria. La Giunta ha proposto il diniego quando ha ravvisato l'inconsistenza o il superamento delle valutazioni svolte dall'autorità giudiziaria. In particolare, la Giunta ha ritenuto che circostanze sopravvenute, quali ad esempio l'atteggiamento collaborativo assunto dal senatore inquisito nei confronti dell'autorità giudiziaria, possono consentire di ritenere superata ogni esigenza di misura restrittiva della libertà personale;

b) l'autorizzazione agli atti di privazione della libertà personale - quando sono di natura cautelare - può intervenire solo in presenza di situazioni di «gravità eccezionale», di una personalità che appaia estremamente pericolosa, nonchè del probabile rischio di «inquinamento» delle prove esistenti e di produzione di allarme sociale. Pertanto, il diniego è giustificato se il procedimento penale è appena iniziato. In proposito, una relazione della Giunta ha ricordato che i rari precedenti parlamentari relativi alla concessione dell'autorizzazione all'arresto concernevano fatti la cui commissione era stata pressochè accertata, mentre semmai incerte ne erano le conseguenze giuridiche;

c) la Giunta ha inoltre tenuto conto della finalità di confrontare le esigenze cautelari, prospettate dal magistrato, con l'interesse di tutela del *plenum* dell'Assemblea, sottolineando che tale confronto deve risol-

versi in un giudizio di prevalenza, in relazione alla gravità del reato ed agli altri elementi riguardanti i presupposti per l'emissione delle misure cautelari, nonchè ai rischi di compromettere la funzionalità di organi parlamentari, di penalizzare il gruppo parlamentare cui appartiene l'indagato e di comprimere l'esercizio della funzione parlamentare da parte di quest'ultimo.

Infatti per propria costante giurisprudenza alla Giunta è consentito un esame soltanto ristrettissimo del merito, nel cui ambito l'assoluta infondatezza dell'accusa può assumere rilievo come indice di un *fumus persecutionis* soltanto se i fatti oggetto di contestazione appaiono *prima facie* assolutamente inconsistenti. Venendo quindi al caso di specie, tenendo conto che per la prima volta si applica l'articolo 68 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, occorre preliminarmente individuare i criteri in base ai quali il Senato deve concedere o negare l'autorizzazione richiesta dal Giudice in ordine alla esecuzione di una misura di custodia cautelare nei confronti di un senatore. La individuazione di tali criteri di carattere generale è tanto più necessaria in quanto oggi la Giunta è chiamata a pronunciarsi su una domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere per la prima volta in questa legislatura.

Innanzitutto si deve osservare che il Senato non può sostituirsi al Giudice nella valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Questa valutazione rientra a pieno titolo nelle attribuzioni del Giudice ordinario, e non può dipendere da criteri differenti a seconda che l'imputato sia o meno parlamentare. Il Senato non è, per così dire, «organo di riesame» della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un parlamentare (e, come nel caso di cui trattasi, di altri). Spetta al Tribunale del riesame, ed eventualmente alla Corte di Cassazione, nell'ambito dell'apposito procedimento di impugnazione, il controllo della validità della ordinanza di custodia cautelare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sotto il profilo della sussistenza dei relativi presupposti e della congruità della motivazione.

Il Senato, a tutela della libertà dell'esercizio della funzione parlamentare, della integrità del Parlamento, del diritto degli elettori a che l'eletto eserciti pienamente il proprio mandato, deve invece svolgere un duplice controllo:

a) che l'iniziativa giudiziaria non abbia movente politico, non sia cioè finalizzata proprio a colpire il parlamentare per le sue funzioni e a impedirne o limitarne le funzioni medesime o che comunque vi sia un indice persecutorio personale;

b) che le esigenze cautelari, quali prospettate dal Giudice, siano di peso tale da prevalere sull'esigenza di integrità dell'organo parlamentare e di libero esercizio delle relative funzioni da parte del Senatore.

Questo duplice controllo è proprio del Parlamento ed investe un'area di valutazione diversa da quella riservata al Giudice. In tal modo il rapporto tra i due poteri risulta componibile e non confliggente.

Nell'esercizio del controllo di cui sopra il Senato può, anzi deve, compiere una sua valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari. Ma tale valutazione è ammissibile solo in funzione del controllo suddetto, cioè solo allo scopo di accertare che non si sia in presenza di *fumus persecutionis*, nel senso sopra precisato, e che le esigenze cautelari prospettate dal Giudice siano tali da imporre il sacrificio inerente al libero esercizio della funzione parlamentare. La palese inconsistenza degli indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari potrebbe, ad esempio, costituire un indice, insieme ad altri, del *fumus persecutionis*; mentre la particolare natura delle esigenze cautelari prospettate dal Giudice serve al bilanciamento delle opposte esigenze di cui sopra si è detto. In questo senso va recuperato il parametro della «gravità eccezionale» delle esigenze cautelari risultante dai precedenti parlamentari.

Nel caso di specie, l'esame degli atti consente di escludere con sicurezza che sussista nella ordinanza di custodia cautelare un

qualsiasi *fumus persecutionis*, peraltro neanche invocato da Mensorio. Quanto alle esigenze cautelari, esse sono individuate dal Giudice nella «gravità della condotta delittuosa degli indagati, indice per ciascuno di elevata pericolosità sociale» e nella «attualità» di tale condotta «dimostrativa del vincolo associativo (risaldatosi attorno ai capi latitanti Maurizio Sepe, Pasquale e Salvatore Russo), del loro rapporto di funzionalità necessaria rispetto ai fini della organizzazione camorristica di appartenenza, della ampiezza e della continua espansione dei loro interessi economici illeciti, della loro nefasta influenza condizionante sui comportamenti dei massimi responsabili di settori istituzionali nevralgici in sede locale e persino centrale, nonché di enti pubblici e privati, infine del controllo illecito delle attività imprenditoriali in atto sul territorio della Provincia di Napoli e delle forze di polizia ivi operanti». In definitiva, l'esigenza cautelare prospettata dal Giudice (riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 274, lettera c) c.p.p.) si traduce in quella di rendere inoffensiva una associazione di tipo camorristico, caratterizzata dall'intreccio tra affari e politica, operante attualmente nei modi descritti nella ordinanza di custodia cautelare, troncando i rapporti illeciti di cui essa si alimenta ed impedendole di continuare ad operare illecitamente. Così prospettata - e di tale prospettazione il Senato non può che prendere atto, una volta che il senatore Mensorio, sentito per due volte dalla Giunta, non è stato in grado di addurre elementi convincenti in senso contrario - non c'è dubbio che l'esigenza cautelare si presenti con quei connotati di «eccezionale gravità» che la fanno prevalere, anche alla stregua dei precedenti parlamentari in materia, sulla contrapposta esigenza inerente all'integrità dell'esercizio della funzione parlamentare. Ritenerne il contrario equivarrebbe ad una inammissibile sottovalutazione del fenomeno camorristico e della gravità degli effetti perversi che esso produce nei territori ove è presente.

Per amor di completezza, e ciò è comunicazione esclusiva del relatore e non della

Giunta, occorre informare gli onorevoli senatori che i quattro imputati dell'ordinanza di cui ci occupiamo hanno promosso ricorso al Tribunale del Riesame che in data 12 agosto 1995 ha emesso ordinanza con seguente dispositivo: «Il Tribunale, provvedendo *de plano*, dichiara inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Mensorio Carmine avverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Napoli in data 25 luglio 1995. Provvedendo in sede di riesame rigetta le istanze prodotte nell'interesse di Buglione Antonio e Gentile Stefano avverso la medesima ordinanza. Accoglie l'istanza di riesame proposta nell'interesse

di Buglione Carlo, revocando la misura cautelare a questi imposta per carenza di gravi indizi in ordine al reato contestatogli. Ordina l'immediata remissione in libertà di Buglione Carlo se non detenuto per altra causa».

Non ritenendo quindi vi sia comunque nulla da aggiungere si evidenzia che la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere come richiesta dal Gip del Tribunale di Napoli.

BRIGANDÌ, *relatore*